

Codice A2205B

D.D. 16 luglio 2026, n. 1178

**"Associazione Distretto del Cibo del Chierese Carmagnolese" con sede in Santena (TO).
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della Personalità Giuridica.**



ATTO DD 1178/A2205B/2026

DEL 16/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale

OGGETTO: “Associazione Distretto del Cibo del Chierese Carmagnolese” con sede in Santena (TO). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che

l’ Associazione “Distretto del Cibo del Chierese Carmagnolese”, con sede in Santena (TO), Via Cavour 39, C.F. 94087430016, si è costituita in data 31/05/2022 con atto a rogito del Dott. Roberto Marazzi, notaio alla residenza di Santena, rep. n. 10557;

il Presidente dell’Associazione in oggetto, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, acquisita al prot. n. 9330 del 07/04/2026;

l’Associazione anzidetta, in coerenza con la natura e le finalità dei suoi associati, persegue lo scopo di *“promuovere la collaborazione reciproca tra i vari attori della filiera agroalimentare di prossimità e delle attività enogastronomiche territoriali, al fine di favorire lo sviluppo di una maggiore sicurezza alimentare e la riduzione degli sprechi”* come meglio descritto e precisato all’articolo 3 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

l’Associazione ha provveduto alla costituzione del fondo di riserva indisponibile, in ottemperanza alle disposizioni normative della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, successivamente modificata dalla D.G.R. n- 18-5603 dell’11/09/2017, stanziando mediante versamento bancario una somma di ammontare complessivo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero), che sarà indicato in una specifica voce del passivo dello stato patrimoniale del primo bilancio di esercizio approvato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1619 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell' "Associazione Distretto del Cibo del Chierese Carmagnolese" con sede in Santena (TO), Via Cavour 39. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

Allegato "D" all'atto n. 14.060 di rep./n. 9.399 di racc.

Statuto dell'Associazione

"Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese"

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 05 agosto 2025, n. 3/R e s.m.i "Regolamento regionale recante: Individuazione e disciplina dei distretti del cibo, articolo 43 della Legge Regionale 22 Gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)", viene definito l'Accordo del Distretto Chierese-Carmagnolese (di seguito Accordo di Distretto), regolato dagli articoli seguenti.

NORME GENERALI (art. 9, comma 1, lett. a), b) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 05 agosto 2025, n. 3/R e s.m.i.)

Art. 1. Ambito territoriale interessato dal Distretto

Il Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese include i territori dei seguenti comuni: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Buttigliera d'Asti, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Castelnuovo Don Bosco, Chieri, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze, Trofarello, Villanova d'Asti, Villastellone.

Art. 2 Forma giuridica che assumerà il distretto a seguito del riconoscimento

Il Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese, riconosciuto dalla Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale DD 278/A1700/2022 del 01/04/2022, è costituito in forma di associazione.

L'associazione potrà ottenere il riconoscimento della personalità Giuridica presso la Regione Piemonte tramite l'iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regione e le cui finalità statuarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione in esecuzione delle delibere della Giunta Regionale n. 39-2648 del 02/04/20221 e n. 1-3615 del 31/07/2001.

La sede legale è ubicata temporaneamente presso il Comune di Santena. La sede potrà eventualmente essere ubicata in altro Comune, che comunque dovrà risultare tra quelli dell'ambito del territoriale del Distretto.

Il Presidente dell'Assemblea, di cui all'art. 12 del presente Accordo, assume la qualifica di "soggetto referente/legale rappresentante" ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 05 agosto 2025, n. 3/R e s.m.i..

Il Direttore è la figura preposta alla gestione dell'attività del Distretto per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini dell'Associazione. Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, secondo principi di efficacia e di efficienza.

Le modalità di finanziamento e riparto dei costi tra soggetti

aderenti saranno definite da apposita delibera del Consiglio Direttivo di cui all'art.10 del presente Accordo.

Art. 3 Scopo e finalità dell'Accordo di Distretto

Il Distretto è definito al fine di perseguire l'obiettivo generale che consiste nel fornire sostegno alle imprese e agli attori connessi alle differenti componenti della filiera agroalimentare locale.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è diretto a perseguire le seguenti finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate all'art. 4.:

- incrementare il benessere del territorio nella sua forma fisica, socio-culturale ed economica, promuovendo forme di sviluppo sostenibili;
- promuovere la collaborazione tra le parti coinvolte nella produzione - trasformazione - distribuzione - consumo dei beni agroalimentari, in ottica di coesione e inclusione sociale;
- promuovere e rafforzare la comunicazione e la collaborazione tra gli agenti coinvolti nella filiera agroalimentare di prossimità;
- condurre il territorio del Distretto verso una maggiore sicurezza alimentare;
- ridurre l'impronta ecologica e sociale delle produzioni agricole e delle attività di trasformazione alimentare;
- rendere la filiera agroalimentare locale più efficiente ed efficace, riducendo gli sprechi;
- promuovere il ruolo delle attività agricole, agroalimentari ed enogastronomiche nella cura e salvaguardia del paesaggio rurale, nella salute del territorio e di chi lo abita.

Art. 4 Attività

Coerentemente con le finalità dell'Accordo, il Distretto del Cibo potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata, abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica/volontariato e delle attività di interesse generale.

Nello svolgimento di tali attività, l'Associazione potrà:

- valorizzare l'identità comune e riconoscibile del territorio dell'Oltre Collina Torinese e delle produzioni di eccellenza tramite il rafforzamento della politica di filiera agricola e agroalimentare;
- attivare la governance di un sistema unitario per la promozione dei prodotti del territorio Chierese-Carmagnolese;

- promuovere l'immagine e le attività del territorio dell'Oltre Collina Torinese con l'utilizzo di una piattaforma comune d'informazione e comunicazione via web;
- incentivare l'integrazione e la promozione congiunta dei prodotti del distretto;
- favorire e promuovere le produzioni del Distretto con apposito marchio e disciplinare;
- favorire l'innovazione, la competitività e le possibilità occupazionali del tessuto produttivo agroalimentare, ricettivo, fruitivo e culturale del territorio di riferimento;
- favorire i processi e gli interventi volti alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole e del settore agroalimentare nel suo complesso;
- tutelare la biodiversità e l'agroambiente in quanto elementi della qualità del paesaggio, espressioni dell'interazione virtuosa tra natura ed esseri umani, anche al fine di incrementare l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dal territorio;
- individuare possibili misure di finanziamento che possano utilmente contribuire allo sviluppo del distretto;
- stimolare l'adesione all'Associazione di soggetti pubblici e privati documentando i vantaggi specifici derivanti dalla partecipazione ad una rete in grado di attivare la promozione del territorio in ambito locale, nazionale ed internazionale;
- promuovere il rispetto della legalità, dell'etica e della responsabilità sociale nei soggetti aderenti al distretto;
- altre attività connesse e complementari alle precedenti.

MODALITA' E REGOLE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ADERENTI

Art. 5 Aderenti al Distretto del Cibo

Possono aderire al Distretto:

- le imprese agricole ed agroindustriali, in forma singola o associata, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, con almeno una sede operativa nel territorio del Distretto;
- le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- le associazioni di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- altri soggetti privati, operanti in settori diversi, che perseguano gli obiettivi del Distretto e che con esso definiscano un sistema di relazioni sinergiche tra comparti afferenti alla filiera agroalimentare;
- gli enti pubblici locali, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le Fondazioni, le Agenzie Turistiche Locali (ATL), gli Enti di Ricerca, le Università e altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente inerenti alle finalità del Distretto;
- le Enotecche regionali, le Botteghe del vino, le Cantine comunali e

le Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte di cui all'articolo 42 della l.r. 1/2019 che perseguano gli obiettivi del Distretto e ricadenti nel territorio di riferimento;

- le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare);

- le Associazioni di rappresentanza della distribuzione e della somministrazione alimentare presenti nel territorio di riferimento del Distretto;

- le Associazioni dei consumatori e Gruppi d'Acquisto, Associazioni per la solidarietà alimentare;

- tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05 agosto 2025, n. 3/R e s.m.i..

Tutti gli aderenti al Distretto hanno i seguenti obblighi:

- osservare i termini dell'Accordo di Distretto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità del Distretto;

- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi del Distretto.

L'adesione al Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese avviene secondo le seguenti modalità:

- presentazione di domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo (di cui al seguente art. 10) a maggioranza;

- versamento della quota di ingresso stabilita dal Consiglio Direttivo.

È rimesso ad apposita deliberazione dell'Assemblea del Distretto la disciplina delle modalità di richiesta di adesione, di rinnovo, di recesso e decadenza dalle cariche.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo al ricorrere delle seguenti motivazioni:

- assunzioni di comportamenti in contrasto con gli scopi e le norme del Distretto del Cibo, secondo quanto potrà essere precisato in apposito regolamento predisposto a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea del Distretto.

Art. 5 bis Recesso dei soci

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge

Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 24 Codice Civile.

1. Ogni socio ha facoltà di recedere liberamente dall'associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta indirizzata all'organo amministrativo (Consiglio Direttivo), trasmessa tramite raccomandata A/R, posta elettronica certificata (PEC), oppure consegnata a mano con rilascio di ricevuta.

2. Il recesso ha effetto:

- Dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso;

3. Il Consiglio Direttivo prende atto del recesso nella prima riunione utile.

4. Il socio che recede non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né a parte del patrimonio dell'associazione, in conformità all'art. 24 del Codice Civile.

5. Le quote associative versate hanno carattere annuale, non sono frazionabili né trasferibili, nemmeno in caso di recesso, esclusione o decesso del socio. Le somme già versate restano acquisite all'ente, quale contributo alla sua attività istituzionale.

6. Il socio che intende recedere è tenuto al pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso, qualora non sia già stata versata, fino alla data di efficacia del recesso. Eventuali deroghe possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo, tenuto conto della motivazione adottata e delle circostanze particolari.

7. Il recesso non esonera il socio dagli obblighi eventualmente assunti verso l'associazione nel periodo in cui era in carica, salvo diversa decisione motivata dell'organo amministrativo.

I soggetti "aderenti" al Distretto saranno classificati come segue:

- aderenti promotori: i soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Distretto (di cui all'allegato 1 del presente documento) inviato alla Regione Piemonte per il riconoscimento del Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 05 agosto 2025, n. 3/R e s.m.i.;
- aderenti ordinari: i soggetti che aderiscono al Distretto in una fase successiva al riconoscimento.

Art. 6 Caratteristiche relative ai requisiti soggettivi delle aziende partecipanti al Distretto.

Possono aderire al Distretto le Imprese agricole singole e associate, le imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti/impegni:

- imprese con programmi aziendali coerenti con gli obiettivi e le attività del Distretto che prevedono lo sviluppo e/o il consolidamento della vendita diretta e dell'accoglienza in azienda, interventi di salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari e con interesse alla promozione congiunta dei prodotti elencati nella Raccolta dei Disciplinari dei Prodotti del Distretto;
 - imprese impegnate nell'utilizzo e promozione di pratiche orientate alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia della biodiversità;
 - impegno ad utilizzare prodotti prevalentemente locali;
 - impegno a sottoscrivere un codice etico con impegni di responsabilità sociale;
 - altri requisiti ritenuti in sintonia con le finalità del Distretto.
- Le domande di adesione saranno valutate in sede di costituzione dal soggetto proponente e successivamente dal Consiglio Direttivo del Distretto del Cibo.

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Art. 7 Organi del Distretto del Cibo (art. 6 comma 1) del Decreto

del Presidente della Giunta Regionale 05 agosto 2025, n. 3/R e s.m.i..)

Gli organi del Distretto del Cibo sono:

- l'Assemblea del Distretto;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e revisione legale dei conti.

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL DISTRETTO (art. 8, comma 1, 2 e 3, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 05 agosto 2025, n. 3/R e s.m.i.)

Art. 8 Assemblea del Distretto.

L'Assemblea del Distretto è l'organo sovrano cui hanno diritto di partecipare e votare tutti gli aderenti al Distretto in regola con le condizioni previste per l'adesione.

Il voto è individuale e può essere delegato ad un altro membro. Ciascun membro non può avere più di una delega di voto.

L'Assemblea del Distretto si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta:

- almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta e motivata;
- il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri.

L'Assemblea del Distretto deve essere convocata dal Presidente dell'Assemblea con avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione recapitato almeno 10 giorni prima della data della riunione con qualunque forma che garantisca il ricevimento della comunicazione, compresa la posta elettronica.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente, almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei votanti presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea in seconda convocazione potrà essere convocata anche nello stesso giorno della prima.

Per deliberare le modifiche allo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea del Distretto è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Le modalità di espressione del voto sono di volta in volta stabilite dall'Assemblea.

È vietato il voto segreto.

Art. 9 Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- nominare il Consiglio Direttivo, con le limitazioni di cui all'art. 10;

- nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale;
- nomina e revoca il Direttore a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, determinandone il compenso e la durata dell'incarico;
- procedere all'esame del preventivo di spesa;
- procedere all'esame ed alla approvazione del bilancio consuntivo;
- deliberare le linee di indirizzo del Distretto;
- approvare il Piano del Distretto e gli eventuali aggiornamenti;
- approvare la relazione annuale redatta dal Consiglio direttivo sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto
- verificare e garantire la corretta ed efficace attuazione del Piano del Distretto;
- discutere e deliberare sugli argomenti che hanno determinato la convocazione straordinaria;
- deliberare gli eventuali compensi agli organi statutari;
- approvare l'importo della quota associativa;
- ratificare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare le modifiche allo Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- proporre la revoca del riconoscimento del Distretto;
- deliberare sulla responsabilità degli organi del Distretto;
- deliberare su tutte le altre materie inderogabilmente previste dalla legge e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale **05 agosto 2025, n. 3/R e s.m.i..**

MODALITA' DI COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI E REGOLE PER L'ASSUNZIONE DELLE DECISIONI (art. 9, comma 1, lett. d) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 05 agosto 2025, n. 3/R e s.m.i.)

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto, sempre in numero dispari, da un massimo di nove membri, comunque non inferiore a cinque. I membri del Consiglio Direttivo possono essere individuati tra i membri dell'Assemblea del Distretto, o tra soggetti esterni all'Assemblea e che per competenze tecniche o professionali risultano idonei a ricoprire tale incarico.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea e la maggioranza dei membri è nominata con selezione tra i soggetti aderenti promotori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante avviso, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione con qualunque forma che garantisca il ricevimento della comunicazione, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione.

In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri eletti.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 11 Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione ordinaria e straordinaria, svolge tutti i compiti inerenti a tale funzione.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- nominare tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- predisporre il Piano del Distretto nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea del Distretto;
- attuare il Piano del Distretto e redigere una relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto, per approvazione da parte dell'Assemblea del Distretto e successiva trasmissione alla competente autorità regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- definire le strategie e le iniziative, in particolare di carattere economico, volte a raggiungere le finalità dell'Associazione;
- promuovere le relazioni, le iniziative e il confronto con le Istituzioni pubbliche gli Enti di varia natura;
- predisporre il bilancio consuntivo e il preventivo di spesa dell'Associazione;
- stabilire la data di convocazione dell'Assemblea del Distretto;
- proporre la quota annuale di adesione all'Associazione;
- elaborare le proposte di regolamento interno che dovranno essere ratificate dall'Assemblea;
- deliberare la partecipazione ad enti o società;
- deliberare la motivata decadenza degli aderenti.

Art. 12 Il Presidente (Soggetto Referente)

Il Presidente dell'Assemblea del Distretto del Cibo è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il Presidente resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha compiti di indirizzo e di coordinamento dell'attività del Distretto del Cibo, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Distretto e ne promuove le attività. Egli può rilasciare mandati generali e speciali.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità.

In caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo del Presidente, l'incarico viene assunto dal Vice Presidente che ne assume le funzioni con l'obbligo di convocare senza indugio il

Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 bis Il Direttore

Il Direttore del Distretto è nominato dall'assemblea del distretto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione delle attività promosse dal Distretto. La deliberazione di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti richiesti.

Il Direttore esercita, nei limiti fissati dall'assemblea, le funzioni di amministrative, gestionali e di rappresentanza dell'Associazione verso terzi, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi ed ai programmi di attività di Distretto.

Il Direttore opera sotto la supervisione e la direzione del Consiglio Direttivo, che è l'organo responsabile della gestione strategica dell'associazione.

Pur essendo il Presidente di distretto il legale rappresentante dell'associazione, anche il Direttore ha poteri di rappresentanza e può stipulare pre-intese tra le parti.

Il direttore, come ogni membro degli organi dell'associazione, è chiamato a rispondere delle proprie azioni se queste causano danni all'associazione o a terzi.

Il Direttore partecipa, con ruolo consultivo, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi dell'associazione.

L'assemblea del Distretto stabilisce il compenso del Direttore e le mansioni sulla base degli obiettivi individuati dal Piano di Distretto.

Art. 13 L'Organo di controllo e revisione legale dei conti

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti dei componenti e delle quote di partecipazione ed è scelto, ai sensi della legge n. 68/93, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 88/92 (fra coloro aventi i requisiti prescritti dalla Legge)

Il Revisore dura in carica tre (3) esercizi e, precisamente, fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, ed è riconfermabile senza limitazioni.

Nell'atto di nomina viene inoltre stabilito il compenso che viene calcolato secondo i criteri previsti dalla legge.

Il Revisore è revocabile solo per dimostrata inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, scioglimento del Distretto e per impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo superiore ai sei mesi. La revoca d'ufficio è deliberata dall'Assemblea dopo formale contestazione da parte del Presidente, con termine di quindici giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, l'Assemblea procede alla sua sostituzione al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'ufficio di revisione.

Il Revisore è l'organo consortile preposto al controllo ed alla vigilanza della regolarità contabile e finanziaria del Distretto.

L'attività, i compiti ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinati dagli artt. 234 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici.

Esso è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese, entrate e/o modifiche patrimoniali. Esso è tenuto a presentare all'Assemblea, per il tramite del Consiglio Direttivo, di norma ogni sei mesi e comunque tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione contenente i riferimenti dell'attività svolta.

In sede di esame del rendiconto di gestione, il Revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'Amministrazione e, pertanto, presenza, in tale sede, alle relative riunioni.

FINALITA' DEL PIANO DEL DISTRETTO (art. 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 05 agosto 2025, n. 3/R e s.m.i.)

Art. 14 Finalità e obiettivi del Piano del Distretto

Il Piano del Distretto viene redatto su mandato dell'Assemblea del Distretto per definire le azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi di seguito elencati.

OBIETTIVO GENERALE: il Piano è definito al fine di fornire sostegno alle imprese e agli attori connessi o correlati alle differenti componenti della filiera agroalimentare locale.

Gli obiettivi specifici del Piano sono articolati nei seguenti punti:

1. Identità e promozione territoriale

- Valorizzazione dell'identità culturale, storica e paesaggistica del territorio, incrementandone l'attrattività e la riconoscibilità a livello metropolitano;
- Promozione del ruolo strategico del Distretto come area di produzione agroalimentare innovativa e integrata;
- Sviluppo di azioni coordinate di comunicazione e promozione turistica e territoriale.

2. Valorizzazione delle produzioni locali

- Valorizzazione delle produzioni locali in termini di qualità, proprietà nutrizionali e tracciabilità, per tutelare i consumatori e rafforzarne l'identità sul mercato;
- Promozione dell'innovazione lungo tutta la filiera agroalimentare, nel rispetto delle tradizioni e della sostenibilità;
- Integrazione e strutturazione delle filiere, potenziando servizi condivisi per la distribuzione e la vendita.

3. Tutela dell'agroambiente

- Promozione di tecniche colturali sostenibili, recupero delle pratiche tradizionali integrate con l'innovazione, e riduzione dello spreco alimentare;
- Valorizzazione dei servizi ecosistemici e dell'agricoltura sociale per l'inclusione e la coesione territoriale;
- Potenziamento della formazione, dell'educazione ambientale e alimentare, e dei servizi per il ricambio generazionale in agricoltura.

Art. 15 Durata e struttura del Piano del Distretto

Il Piano di Distretto ha durata triennale e prevede:

- la relazione contenente la dettagliata descrizione del metodo utilizzato per analizzare i bisogni prioritari del territorio e dei criteri che hanno portato alla delimitazione territoriale del Distretto e alla sua costituzione, l'analisi degli aspetti geografici, socioeconomici, di qualità alimentare, ambientali e culturali del territorio, con l'indicazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi e delle ricadute del Distretto sul territorio;
- la correlazione delle azioni previste con le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 3 e all'art. 4 del presente Statuto;
- il ruolo dei soggetti aderenti all'Accordo di Distretto e la descrizione delle azioni che realizzano;
- le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze previste delle medesime;
- il cronoprogramma di massima delle azioni.

Nel corso del periodo di validità il Piano di Distretto può essere aggiornato, su proposta del Consiglio Direttivo o di altro soggetto aderente all'Associazione, sulla base dell'analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socio-economico e deve essere approvato dall'Assemblea del Distretto come previsto dall'art. 9 del presente Statuto.

Art. 16 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi versati in sede di costituzione;
- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti pubblici e/o privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Art. 17 Bilancio

Il Distretto deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto e dalla relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere approvato entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio oppure entro 6 (sei) mesi in caso di particolari e

documentate difficoltà.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 18 Scioglimento

Il Distretto si scioglie per volontà di tre quarti degli associati con deliberazione che individui le modalità di devoluzione del patrimonio sociale.

In caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto ad altri enti che abbiano scopo analogo a quello del Distretto.

Art. 19 Disposizioni generali.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, della Legge Regione Piemonte 22 gennaio 2019 n. 1, del Decreto del Presidente della Giunta Regione Piemonte del 05 agosto 2025, n. 3/R e s.m.i. e delle altre leggi in materia.

Le norme che rinviano a disposizioni di legge vanno interpretate come rimando alla disciplina pro tempore vigente, anche se diversa da quella in vigore al tempo dell'introduzione della clausola di rinvio.

In originale firmato:

Roberto GHIO

Roberto MARAZZI